

(N. 1782-A)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1951

Disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di famiglia  
per l'anno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa dell'approvazione del disegno di legge sulla finanza locale n. 714 è necessario ed urgente aggiornare i termini relativi agli adempimenti per gli accertamenti e la pubblicazione degli elenchi di variazione e dei ruoli a seguito dell'articolo 44 della legge sulla perequazione tributaria.

Sostanzialmente di fronte alla attenuazione delle aliquote dell'imposta di famiglia e alla conseguente necessità per le amministrazioni comunali di provvedere a più adeguati accertamenti dell'imponibile e al fatto che è passato senza applicazione il termine del 1° agosto di cui all'articolo 273 del testo unico per

la finanza locale si è prorogato questo termine « fino a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge » evitando di porre un termine assoluto. E ancor più si autorizzano le Giunte comunali a compilare successivamente più elenchi di variazione.

Si confida in questo modo che i Comuni avranno il tempo di rivedere radicalmente le basi dell'imposta e possano recuperare, almeno in parte, quanto vengono a perdere con le nuove aliquote.

UBERTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:

a) il termine del 1° agosto fissato dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre;

b) i Comuni sono sollevati dall'obbligo di far luogo alla deliberazione ed al suo deposito previsto rispettivamente dagli articoli 276 e 277 del predetto testo unico per la finanza locale;

c) è prorogato sino al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni devono procedere per detta imposta alle notifiche di cui all'articolo 277, terzo comma, dello stesso testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952:

a) il termine del 1° agosto fissato dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, può frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni.

I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli Uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi.

Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato e insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.

*Soppresso.*

Art. 2.

Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificata d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.

Tutti i ruoli suddetti, una volta resi esecutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati, per dieci giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Il termine di trenta giorni posto dal quinto comma dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta di famiglia sia applicata in giusta misura a chi ne sia indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, decorre, per l'anno 1952, dall'ultimo giorno del deposito di ciascuno dei ruoli.

Tutti i ruoli suddetti, una volta resi esecutivi dall'Intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi, nell'Ufficio comunale.

Art. 3.

*Soppresso.*